

UFFICIO

COMUNE DI CASTANA
- PAVIA -

STATUTO

Delib. CC n. 36 del 21-10-94

(LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

1. La comunità di Castana è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti Centri: Castana, Cassinassa, Casa Colombi; dai seguenti nuclei: Palazzina, Rocchetta, Casa Rovati, Martinasca, Quarti, Casa Barbieri, Casa Cristina, Casa Rossa, Casa Ozzola, Casa del Moro, Loglio; dalle seguenti case sparse: Casa Birolo, Fracchie, Guerra, Guerra di Sotto, Moscatelli, Pregana, Cà dei Crivellini, Casa Bagnoli, Casa Cavagna, Casa Lanati, Casa Alberici, Casa Sotto, Colomba, Pulice, Folnegro, Tornura, Canne, Casa Cima, Casa Ghezzi, Palazzo, Casa Lunghi, Casa del Cervo, Filari, Casa Ilario, Casa Padroni, Campo Alberelli, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 5.17, confinante con i Comuni di: Santa Maria della Versa, Pietra de' Giorgi, Cigognola, Montescano, Montù Beccaria, Canneto Pavese.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Castana.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA, NONCHE' I PRESUPPOSTI E LE MODALITA' DI SURROGAZIONE E SOSTITUZIONE, SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

3 - Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6 - IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DI APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO, PER DEFINIRE ED APPROVARE GLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DA PARTE DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Art. 10
SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento, sentita la Giunta Municipale. Fino all'elezione del Sindaco e nel caso di dimissioni o decadenza dello stesso, la convocazione e presidenza del Consiglio sono effettuate dal

Consigliere anziano.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'esame e l'approvazione del Bilancio di previsione e di quello consuntivo; è convocato in sessione straordinaria negli altri casi. Quando l'adunanza del Consiglio viene richiesta da almeno un quinto dei consiglieri, la seduta deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

4. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri, degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali.

6. La convocazione del Consiglio viene effettuata nei modi e nei termini previsti dall'art. 125 del R.D. 4-2-1915 n. 148 e dal regolamento.

Art. 11 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. CON L'ATTO COSTITUTIVO SARANNO DISCIPLINATI I LIMITI E LE PROCEDURE D'INDAGINE.

4. LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI PUO' ESSERE RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, LA PROPOSTA DOVRA' RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. PUO' ESAMINARE TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E HA FACOLTA' DI ASCOLTARE IL SINDACO, GLI ASSESSORI, I CONSIGLIERI, I DIPENDENTI NONCHE' I SOGGETTI ESTERNI COMUNQUE COINVOLTI NELLE QUESTIONI ESAMINATE. INSEDIATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NOMINA, AL SUO INTERNO ED A MAGGIORANZA DEGLI ASSEGNATI, DEL PRESIDENTE.

5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta lo richiedano.

Art. 12 Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA OTTENUTO LA MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 72 2° COMMA, DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI NELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, APPROVATO CON D.P.R. 16 MAGGIO 1960 N. 570, CON ESCLUSIONE DEL SINDACO NEO ELETTO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DEL SINDACO, PROCLAMATI CONSIGLIERI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7 DELLA LEGGE 25.3.93 N. 81.

3. LE INDENNITA', IL RIMBORSO DI SPESE E L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

4. IL CONSIGLIO PROVVEDE NELLA PRIMA SEDUTA ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI, COMPRESO IL SINDACO E GIUDICA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 75 del T.U. APPROVATO CON D.P.R. 16 MAGGIO 1960 N. 570.

5. NELLA STESSA SEDUTA IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA, TRA CUI IL VICE SINDACO, DALLO STESSO NOMINATA E LA PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO PER IL QUADRIENNIO SUCCESSIVO, CHE VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI CON VOTO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. X

2. Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art 15 BIS
PARI OPPORTUNITA'

- 1) IL COMUNE AL FINE DI GARANTIRE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE:
- A) RISERVA ALLE DONNE UN TERZO DEI POSTI DI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSULTIVE INTERNE E QUELLE DI CONCORSO, FERMO RESTANDO IL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 8 LETT.D) DEL D.lgs 3/2/1993 n. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, L'EVENTUALE OGGETTIVA IMPOS-SIBILITA' DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA;
 - B) ADOTTA PROPRI ATTI REGOLAMENTARI PER ASSICURARE PARI DIGNITA' DI UOMINI E DONNE SUL LAVORO, CONFORMEMENTE ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
 - C) GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE PROPRIE DIPENDENTI AI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN RAPPORTO PROPORZIONALE ALLA LORO PRESENZA NEI RUOLI ORGANICI;
 - D) ADOTTA PREVIO EVENTUALE ESAME CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.lgs. 3/2/1993 n.29, TUTTE LE MISURE PER ATTUARE LE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

2 - PER LA PRESENZA DI ENTRAMBI I SESSI NELLA GIUNTA COMUNALE, TROVA APPLICAZIONE L'ARTICOLO CONCERNENTE LA NOMINA DI DETTO ORGANO.

ART. 16

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 17

Elezioni e prerogative

- 1) IL SINDACO NOMINA I COMPONENTI DELLA GIUNTA TRA CUI IL VICE SINDACO, ASSICURANDO POSSIBILMENTE LA PRESENZA DI AMBO I SESSI.
- 2 - I SOGGETTI CHIAMATI ALLA CARICA DI VICE SINDACO O ASSESSORE DEVONO:
 - ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
 - NON ESSERE CONIUGE, ASCENDENTE, DISCENDENTE, PARENTE O AFFINE, FINO AL TERZO GRADO, DEL SINDACO.
 - NON AVERE RICOPERTO, NEI DUE MANDATI CONSECUTIVI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI, COMUNQUE SUCCESSIVI ALLE PRIME ELEZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELLA LEGGE 25/3/93 N.81 LA CARICA DI ASSESSORE.
- 3 - LA GIUNTA NELLA SUA PRIMA SEDUTA, PRIMA DI TRATTARE QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO, ESAMINA LA CONDIZIONE DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI IN RELAZIONE AI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
- 4 - Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 18
COMPOSIZIONE

1. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO 2 ASSESSORI, COMPRESO IL VICE SINDACO.
2. POSSONO ESSERE NOMINATI ASSESSORI ANCHE I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO NOMINATI IN RAGIONE DI COMPROVATE COMPETENZE CULTURALI, TECNICO-AMMINISTRATIVE, TRA I CITTADINI CHE NON HANNO PARTECIPATO COME CANDIDATI ALLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO.
3. LE DIMISSIONI DA ASSESSORE SONO PRESENTATE, PER ISCRITTO, AL SEGRETARIO COMUNALE, SONO IRREVOCABILI, NON NECESSITANO DI PRESA D'ATTO E DIVENTANO EFFICACI UNA VOLTA ADOTTATA DAL SINDACO LA RELATIVA SOSTITUZIONE.
4. IL SINDACO PUO' REVOCARE UNO O PIU' ASSESSORI DANDONE MOTIVATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.
5. ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI DECADUTI, DIMISSIONARI, REVOCATI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL SINDACO, IL QUALE NE DA' COMUNICAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO.
6. LE DIMISSIONI, L'IMPEDIMENTO PERMANENTE, LA RIMOZIONE, LA DECADENZA O IL DECESSO DEL SINDACO COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.
7. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO ALTRESI', DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA VOTATA PER APPELLO NOMINALE DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.
8. LA MOZIONE DEVE ESSERE MOTIVATA E SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA CHE PROVVEDE A NOTIFICARLA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO LE 24 ORE SUCCESSIVE.
9. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DEVE AVVENIRE NON PRIMA DI 10 GIORNI E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
10. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA APPROVATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA.
11. IL SEGRETARIO COMUNALE INFORMA IL PREFETTO PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.
12. L'ATTO DI APPROVAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DI SFIDUCIA E' RIMESSO AL COMPETENTE ORGANO DI CONTROLLO ENTRO I CINQUE GIORNI Feriali SUCCESSIVI ALLA DATA DI ASSUNZIONE.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, con apposita deliberazione da comunicarsi al Consiglio Comunale.

Art. 20
Attribuzioni

1. LA GIUNTA COMUNALE COLLABORA CON IL SINDACO NELLA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE ED OPERA ATTRAVERSO DELIBERAZIONI COLLEGIALI, ESSA HA COMPETENZA PER TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, SEMPRE CHE TRATTASI DI APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

h) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione, e su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

i) dispone l'accettazione a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione o stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Stato od altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal Segretario e dal consigliere anziano o dall'assessore anziano per i provvedimenti rispettivamente di competenza del Consiglio comunale e della Giunta municipale.

Art. 22
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- h) =====
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta, previa determinazione dei criteri da parte del Consiglio;
- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in sintonia con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentite la Giunta e le istanze di partecipazione;
- r) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale emetta l'atto della decadenza della Giunta;
- s) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quanto manchi nel Comune una figura rettiva, ausiliaria del Segretario "rogante".

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o consiglieri comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 26

IL VICESINDACO

1. IL VICE SINDACO SOSTITUISCE IN TUTTE LE SUE FUNZIONI IL SINDACO TEMPORANEAMENTE ASSENTE, IMPEDITO O SOSPESO DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 4 BIS, DELLA LEGGE N.55/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ALLA SOSTITUZIONE DEL SINDACO PROVVEDONO GLI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DALL'ETA'.
3. NEL CASO DI DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO, LE FUNZIONI DELLO STESSO SONO SVOLTE DAL VICE SINDACO SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO.

ART. 26 BIS

DELEGATI DEL SINDACO

1. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.
2. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.
3. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI A OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONALITA', O RITENGA OPPORTUO.
4. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

Capo I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di soprintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 28

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 29
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 30
Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale e l'adozione degli atti conclusivi dei procedimenti disciplinari, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 31
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. RICEVE LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

UFFICI

Art. 32

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi;

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 33

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammontamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. IL COMUNE DISCIPLINA, CON APPOSITI REGOLAMENTI, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

3. IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE, IN APPLICAZIONE DEL D.lgs. 3.2.93 N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PROVVEDERA' A DISCIPLINARE, IN PARTICOLARE:

- A) I POTERI DI SPESA DEI DIRIGENTI, NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;
- B) I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'IDONEA DOTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA, PREVIA RILEVAZIONE DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO;
- C) I CRITERI E LE MODALITA' PER LA NOMINA, DA PARTE DEL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E LE COLLABORAZIONI ESTERNE.
- D) L'ATTRIBUZIONE AI DIRIGENTI E/O AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA RESPONSABILITA' GESTIONALE E DI QUANTO RICHiesto PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE DELL'UFFICIO O SERVIZIO DIRETTO, COMPRESSE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI
- E) L'ATTRIBUZIONE AI DIRIGENTI O AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DEI POTERI DI ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, IN QUANTO ATTI ESECUTIVI, ATTI DI ORDINARIA GESTIONE E PRIVI DI VALUTAZIONI DISCREZIONALI;
- F) LA DEFINIZIONE DELLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO;
- G) LA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE INTERNA DI CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI.

Titolo III SERVIZI

Art. 35 Forme di gestione.

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 36 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 37 Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
4. Il Direttore dell'azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il suo rapporto di lavoro è instaurato e regolato mediante contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile.

Art. 38
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di tipo privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Art. 39

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 40

Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 41

Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 42
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14/4 del presente Statuto.

Art. 43

Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

Art. 44

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 44 BIS

**ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE
PERSONE HANDICAPPATE. COORDINAMENTO DEGLI
INTERVENTI.**

1. IL COMUNE PROMUOVE FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI E L'UNITA' SANITARIA LOCALE, PER DARE ATTUAZIONE AGLI INTERVENTI SOCIALI E SANITARI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N.104, NEL QUADRO DELLA NORMATIVA REGIONALE MEDIANTE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 8/6/1990 N. 142, DANDO PRIORITA' AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI RIORDINAMENTO E DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI.

2. ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE CON I SERVIZI SOCIALI, SANITARI, EDUCATIVI E DI TEMPO LIBERO OPERANTI NEL COMUNE, IL SINDACO PROVVEDE AD ISTITUIRE E NOMINARE UN COMITATO DI COORDINAMENTO DEL QUALE FANNO PARTE I RESPONSABILI DEI SERVIZI MEDESIMI.

3. ALL'INTERNO DEL COMITATO VIENE ISTITUITA UNA SEGRETERIA CHE PROVVEDE A TENERE I RAPPORTI CON LE PERSONE HANDICAPPATE ED I LORO FAMILIARI.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 45 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 46 Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 47 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
FORME ASSOCIATIVE

Art. 48
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 49
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 49, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 51
Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le modalità previsti dalla legge, unione di Comuni con obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 52
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 54
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 55
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 56 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di carattere generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 57 Proposte

1. N. 300 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 58 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 62, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 59 Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 60 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 61 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

Art. 62
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 25% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 64
Effetti del referendum

1. Entro i 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 65
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli specificatamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 66
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7/8/1990 n. 241.

Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini/elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 68
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 69

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8/6/1990 n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 70

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8/6/1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 71

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. I regolamenti previsti nel presente Statuto devono essere deliberati entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali	1
Art. 2 - Finalità	1
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione	1
Art. 4 - Territorio e sede comunale	2
Art. 5 - Albo Pretorio	2
Art. 6 - Stemma e gonfalone	2

PARTE PRIMA - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi	3
Art. 8 - Consiglio Comunale	3
Art. 9 - Competenze e attribuzioni	3
Art. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONI	3
Art. 11 - Commissioni	4
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni	4
Art. 13 - Consiglieri	5
Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri	5
Art. 15 - Gruppi consiliari	5
Art. 15 bis - Pari Opportunità	5
Art. 16 - Giunta Comunale	6
Art. 17 - Elezione e prerogative	6
Art. 18 - Composizione	6
Art. 19 - Funzionamento della Giunta	7
Art. 20 - Attribuzioni	7
Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali	8
Art. 22 - Sindaco	9
Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione	9
Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza	10
Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione	10
Art. 26 - Vicesindaco	11
ART. 26 BIS - DELEGATI DEL SINDACO	11

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale

Art. 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione	12
Art. 28 - Attribuzioni gestionali	12
Art. 29 - Attribuzioni consultive	13
Art. 30 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento	13
Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia	13

Capo II - Uffici

Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi	14
Art. 33 - Struttura	14
Art. 34 - Personale	14

TITOLO III - SERVIZI

Art. 35 - Forme di gestione	15
Art. 36 - Gestione in economia	15
Art. 37 - Azienda speciale	15
Art. 38 - Istituzione	16
Art. 39 - Il Consiglio di Amministrazione	16
Art. 40 - Il Presidente	16
Art. 41 - Il Direttore	16
Art. 42 - Nomina e revoca	17
Art. 43 - Società a prevalente capitale locale	17
Art. 44 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni	17
ART. 44 BIS - ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE, COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI.	17

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 45 - Principi e criteri	18
Art. 46 - Revisore del conto	18
Art. 47 - Controllo di gestione	18

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - FORME ASSOCIATIVE

Art. 48 - Principio di cooperazione	19
Art. 49 - Convenzioni	19
Art. 50 - Consorzi	19
Art. 51 - Unione dei Comuni	20
Art. 52 - Accordi di programma	20

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53 - Partecipazione	20
--------------------------------	----

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 54 - Interventi nel procedimento amministrativo	21
Art. 55 - Istanze	21
Art. 56 - Petizioni	22
Art. 57 - Proposte	22

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 58 - Principi generali	23
Art. 59 - Associazioni	23
Art. 60 - Organismi di partecipazione	23
Art. 61 - Incentivazione	23
Art. 62 - Partecipazione alle commissioni	24

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

Art. 63 - Referendum	24
Art. 64 - Effetti del referendum	24
Art. 65 - Diritto di accesso	24
Art. 66 - Diritto di informazione	25

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67 - Statuto	25
Art. 68 - Regolamenti	25
Art. 69 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	26
Art. 70 - Ordinanze	26
Art. 71 - Norme transitorie e finali	26

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21-10-94 - N. 36

IL SINDACO

G. CALVI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANGELA BARLETTA

Il presente Statuto venne affisso all'Albo Pretorio il 21-10-94
senza che vi siano state opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANGELA BARLETTA

Nella seduta del 29-11-94 atti n. 53546
ha esaminato il presente Statuto emanando ordinanza istruttoria.
~~Forniti chiarimenti con deliberazione Consiglio Comunale del~~
NON RISCOSTRANDO UICZI DI LEGITTIMITA'

Comitato Regionale di Controllo

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANGELA BARLETTA

Nella seduta del _____ atti n. _____ e n. _____ il Comitato
di Controllo ha riesaminato il presente Statuto come modificato con delibera n. _____
del _____
Il presente Statuto è divenuto esecutivo il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 3-12-94

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANGELA BARLETTA

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 12-6-95 N. 24/15 S.S.I

Il presente Statuto è entrato in vigore il 3-1-95

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANGELA BARLETTA